

Convenzione

tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana
e J. Paul Getty Trust

CONVENZIONE

tra

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana (qui di seguito "Ministero"), nella persona del Professor Giuseppe Proietti, Segretario Generale del Ministero

e

il J. Paul Getty Trust (qui di seguito, "Getty Trust"), in persona del Dott. Michael Brand, Direttore del Museo Getty, di seguito, collettivamente indicati come le "Parti"

PREMESSO

- A) che le Parti riconoscono che i beni culturali sono uno degli elementi fondamentali della civilizzazione e della cultura dei popoli e che essi assumono molta parte del loro valore reale solo se sono conosciuti con la più grande precisione la loro origine, la loro storia e il loro ambiente;
- B) che le Parti riconoscono che, mentre da un lato ciascuno Stato ha il dovere di proteggere il patrimonio costituito dai beni culturali esistenti sul proprio territorio contro i pericoli di furto, di scavi clandestini e esportazione illecita, dall'altro il Getty Trust fa proprio l'impegno di costituire e mantenere le proprie collezioni nel rispetto di principi morali universalmente riconosciuti;
- C) che il Ministero ha il compito istituzionale di proteggere, tutelare e valorizzare il patrimonio archeologico italiano in quanto fonte della memoria collettiva nazionale e strumento degli studi storici e scientifici;
- D) che il patrimonio archeologico comprende le strutture, le costruzioni, i complessi architettonici, i siti archeologici, le testimonianze mobili ed i monumenti d'altra natura nonché i loro contesti, siano essi situati nel sottosuolo, sul suolo o sott'acqua;
- E) che ai fini di preservare il patrimonio archeologico e garantire il carattere scientifico delle operazioni di ricerca archeologica, la legge italiana prevede procedure di autorizzazione e controllo degli scavi e delle attività archeologiche, allo scopo di prevenire ogni scavo e rimozione illecita di elementi del patrimonio archeologico; assicurare che gli scavi e le prospezioni archeologiche siano intraprese in modo scientifico e con riserva che siano impiegati metodi di indagine, per quanto possibile, non distruttivi e siano condotti da persone qualificate e specificamente abilitate;
- F) che il Decreto Legislativo n. 42/2004 (qui di seguito, il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio") disciplina l'uscita, definitiva e temporanea, dal territorio italiano dei beni culturali ivi rinvenuti o presenti e in proprietà di soggetti privati;



Pagina 1 di 18



Convenzione

tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana
e J. Paul Getty Trust

- G) che il Getty Trust è un'organizzazione il cui scopo e mandato è la diffusione del sapere artistico generale;
- H) che il Getty Trust, in quanto istituzione pubblica, raccoglie e rende disponibili, a tutto il pubblico opere d'arte che sono testimonianza del patrimonio culturale comune di tutto il mondo, promuove il sapere specialistico e l'istruzione di storia dell'arte e in campi affini e favorisce la conservazione del patrimonio artistico e architettonico mondiale;
- I) che nel perseguimento di tali finalità il Getty Trust e le organizzazioni che ne fanno parte, in particolare il J. Paul Getty Museum, il Getty Research Institute, il Getty Conservation Institute e la Getty Foundation, ambiscono a instaurare rapporti di collaborazione con Stati ed Organizzazioni estere che perseguono analoghe finalità;
- J) che il Getty Trust ha una particolare affinità con l'Italia, la cui architettura antica ha ispirato il suo museo di Malibù la cui arte costituisce una parte importante delle sue collezioni e la cui cultura il Trust desidera presentare e interpretare attraverso il sapere e l'esposizione pubblica;
- K) che il J. Paul Getty Museum di villa Getty a Malibù è l'unico Museo degli Stati Uniti dedicato esclusivamente all'esposizione e allo studio dell'arte e della cultura greca, romana ed etrusca e, quindi è particolarmente interessato ad una partnership collaborativi con il Ministero;
- L) che il Getty Trust condivide la preoccupazione degli Stati aderenti alla Convenzione UNESCO (Parigi, 14 novembre 1970) per il traffico illecito di beni culturali e per i danni che sovente ne derivano per i beni in sé considerati e per il patrimonio culturale delle singole comunità nazionali, tribali, indigene nonché per il patrimonio comune di tutta l'umanità, deplorando in particolare la spoliazione dei siti archeologici e la perdita conseguente di insostituibili informazioni archeologiche, storiche e scientifiche (Convenzione U.N.I.D.R.O.I.T. sul ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, Roma, 24 giugno 1995), e si impegna a scoraggiare il traffico illecito;
- M) che il Getty Trust condanna lo scavo illecito e non effettuato secondo metodi scientifici di materiali archeologici e di arte antica dai siti archeologici, la distruzione o la deturpazione di monumenti antichi, ed il furto di lavori artistici a danno di individui, musei o altri siti;
- N) che il Getty Trust riconosce che gli interessi del pubblico e della cultura sono protetti mediante il lavoro dei musei artistici in tutto il mondo e sostiene gli obiettivi formulati nella Convenzione concernente le misure da prendere per vietare e impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento della proprietà riguardanti beni culturali (Convenzione UNESCO 1970);

Pagina 2 di 18

Convenzione

tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana
e J. Paul Getty Trust

- O) che il Ministero riconosce che lo scambio dei beni culturali tra le nazioni e le istituzioni culturali con fini scientifici, culturali ed educativi approfondisce la conoscenza della civilizzazione umana, arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e fa nascere il rispetto e la stima reciproca fra i popoli;
- P) che il Ministero, nel corso della riunione del 27 gennaio 2006 ha chiesto al Getty Trust la restituzione di alcuni beni culturali, presenti nelle collezioni del Getty Museum, che la ricerca scientifica e indagini giudiziarie svolte alla data del 31 dicembre 2005, il Ministero riteneva essere provenienti da scavi clandestini effettuati in Italia o esportati illecitamente in violazione della legge n. 1089 del 1939. E precisamente:
- Oggetto n. 1: statua di culto di una dea, forse Afrodite o Venere (88.AA.76);
 - Oggetto n. 2: statua di giovane atleta vittorioso (77.AB.30);
 - Oggetto n. 3: askos in forma di sirena (92.AC.5);
 - Oggetto n. 4: gruppo scultoreo con un poeta seduto e due sirene (76.AD.11);
 - Oggetto n. 5: elmo calcidico (93.AC.27);
 - Oggetto n. 6: armatura da cavallo bronzea, elmi e candelabro (83.AC.7, 83.AC.8, 83.AC.9);
 - Oggetto n. 7: statuetta di ragazza in legno (78.AI.328);
 - Oggetto n. 8: frammenti di affresco (71.AG.111);
 - Oggetto n. 9: lekanis con le Nereidi che sorreggono le armi di Achille (85.AA.107);
 - Oggetto n. 10: tavola che rappresenta due grifoni che attaccano una cerva (85.AA.106);
 - Oggetto n. 11: anfora attica a figure rosse (84.AE.63);
 - Oggetto n. 12: hydria ceretana (83.AE.346);
 - Oggetto n. 13: frammento di affresco: lunetta con maschera di Ercole (96.AG.171);
 - Oggetto n. 14: pelike apula a figure rosse del pittore Darius (87.AE.23);
 - Oggetto n. 15: lutroforo apulo a figure rosse (84.AE.996);
 - Oggetto n. 16: coppa attica a figure nere (87.AE.22);
 - Oggetto n. 17: olpe corinzia (85.AE.89);
 - Oggetto n. 18: oinochoe corinzia con bordo a trifoglio (85.AE.88);
 - Oggetto n. 19: kalpis attica a figure rosse (85.AE.316);
 - Oggetto n. 20: kylix attica a figure rosse (84.AE.569);
 - Oggetto n. 21: pelike apula a figure rosse (86.AE.611);
 - Oggetto n. 22: kylix attica a figure rosse (83.AE.287);
 - Oggetto n. 23: cratere attico a calice a figure rosse (88.AE.66);
 - Oggetto n. 24: kantharos attico gianiforme (83.AE.218);
 - Oggetto n. 25: frammenti di Phiale attico a figure rosse di Douris (81.AE.213);
 - Oggetto n. 26: ritratto di busto di uomo in marmo (85.AA.265);
 - Oggetto n. 27: anfora attica a figure rosse (79.AE.139);



Convenzione

tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana
e J. Paul Getty Trust

- Oggetto n. 28: cratere apulo a volute a figure rosse (85.AE.102);
- Oggetto n. 29: cratere attico a calice a figure rosse (92.AE.6 e 96.AE.335);
- Oggetto n. 30: kantharos attico con maschera a figure rosse (85.AE.263);
- Oggetto n. 31: askos plastico etrusco a forma di anatra a figure rosse (83.AE.203);
- Oggetto n. 32: statua di Apollo (85.AA.108);
- Oggetto n. 33: frammenti di un cratere a calice attico a figure rosse di pittore berlinese (77.AE.5);
- Oggetto n. 34: statua di una Kore (93.AA.24);
- Oggetto n. 35: cratere apulo a campana a figure rosse (96.AE.29);
- Oggetto n. 36: statuetta di Tyche (96.AA.49);
- Oggetto n. 37: anfora attica a figure nere (96.AE.92);
- Oggetto n. 38: anfora attica a figure nere (96.AE.93);
- Oggetto n. 39: coppa attica a figure rosse (96.AE.97);
- Oggetto n. 40: anfora pontica (96.AE.139);
- Oggetto n. 41: antefissa con menade e satiro (96.AD.33);
- Oggetto n. 42: specchio in bronzo (96.AC.132);
- Oggetto n. 43: cratere attico a campana a figure rosse (81.AE.149);
- Oggetto n. 44: cratere apulo a volute a figure rosse (77.AE.14);
- Oggetto n. 45: statuetta di Dioniso (96.AA.211);
- Oggetto n. 46: cratere lucano a volute a figure rosse (85.AE.101);
- Oggetto n. 47: specchio in bronzo (85.AC.87);
- Oggetto n. 48: alabastron corinzio (85.AE.51);
- Oggetto n. 49: aryballos corinzio (85.AE.52);
- Oggetto n. 50: cratere attica a calice a figure rosse (82.AE.83);
- Oggetto n. 51: tre olpe corinzie frammentarie (81.AE.197);
- Oggetto n. 52: lekythos panciuta da Paestum (96.AE.119).

- Q) che nel mese di Aprile 2007, un comitato di cittadini di Fano, ha presentato una denuncia nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda della statua raffigurante un "Atleta vittorioso", alla luce delle norme sulla importazione e l'esportazione di beni nel e dal territorio della Repubblica Italiana. Le Parti hanno concordato che un'eventuale trattativa riguardante tale bene (77.AB.30) dovrà essere differita sino alla conclusione del procedimento giudiziario in corso presso il Tribunale di Pesaro, restando inteso che nessuna disposizione della presente convenzione impone al Getty Trust di sottostare alla competenza e alla decisione di tale Tribunale, e che il Ministero potrà utilizzare le risultanze di detto procedimento giudiziario in ogni sede ritenuta opportuna al fine di addivenire al recupero del titolo di proprietà sulla statua medesima;
- R) che il Getty Trust respingendo ogni addebito di conoscenza della presunta illecita provenienza dal territorio italiano dei Beni rivendicati dal Ministero e dalla Regione Sicilia:

Convenzione

tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana
e J. Paul Getty Trust

a) ha deliberato il trasferimento dei beni sotto indicati (collettivamente, i "Beni da restituire"). Tale decisione non costituisce un'ammissione da parte del Getty trust di qualunque tipo di responsabilità civile, amministrativa o penale per l'originaria acquisizione o il prolungato possesso di beni culturali e non può essere utilizzata come ammissione in sede di procedimento giudiziario:

- Oggetto n. 1: statua di culto di una dea, forse Afrodite o Venere (88.AA.76);
- Oggetto n. 3: askos in forma di sirena (92.AC.5);
- Oggetto n. 8: frammenti di affresco (71.AG.111);
- Oggetto n. 9: lekanis con le Nereidi che sorreggono le armi di Achille (85.AA.107);
- Oggetto n. 10: supporto tavola che rappresenta due grifoni che attaccano una cerva (85.AA.106);
- Oggetto n. 11: anfora attica a figure rosse (84.AE.63);
- Oggetto n. 13: frammento di affresco: lunetta con maschera di Ercole (96.AG.171);
- Oggetto n. 14: pelike apula a figure rosse del pittore Darius (87.AE.23);
- Oggetto n. 15: lutroforo apulo a figure rosse (84.AE.996);
- Oggetto n. 16: coppa attica a figure nere (87.AE.22);
- Oggetto n. 19: kalpis attica a figure rosse (85.AE.316);
- Oggetto n. 20: kylix attica a figure rosse (84.AE.569);
- Oggetto n. 21: pelike apula a figure rosse (86.AE.611);
- Oggetto n. 22: kylix attica a figure rosse (83.AE.287);
- Oggetto n. 23: cratere attica a calice a figure rosse (88.AE.66);
- Oggetto n. 24: kantharos attico ghaniforme (83.AE.218);
- Oggetto n. 25: frammenti di Phiale attico a figure rosse di Douris (81.AE.213);
- Oggetto n. 26: ritratto di busto di uomo in marmo (85.AA.265);
- Oggetto n. 27: anfora attica a figure rosse (79.AE.139);
- Oggetto n. 28: cratere apulo a volute a figure rosse (85.AE.102);
- Oggetto n. 29: cratere attico a calice a figure rosse (92.AE.6 e 96.AE.335);
- Oggetto n. 30: kantharos attico con maschera a figure rosse (85.AE.263);
- Oggetto n. 31: askos plastico etrusco a forma di anatra a figure rosse (83.AE.203);
- Oggetto n. 32: statua di Apollo (85.AA.108);
- Oggetto n. 33: frammenti di un cratere a calice attico a figure rosse di pittore berlinese (77.AE.5);
- Oggetto n. 35: cratere apulo a campana a figure rosse (96.AE.29);
- Oggetto n. 36: statuetta di Tyche (96.AA.49);
- Oggetto n. 37: anfora attica a figure nere (96.AE.92);
- Oggetto n. 38: anfora attica a figure nere (96.AE.93);
- Oggetto n. 39: coppa attica a figure rosse (96.AE.97);
- Oggetto n. 40: anfora pontica (96.AE.139);

Pagina 5 di 18

Convenzione

tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana
e J. Paul Getty Trust

- Oggetto n. 41: antefissa con menade e satiro (96.AD.33);
- Oggetto n. 42: specchio in bronzo (96.AC.132);
- Oggetto n. 43: cratere attico a campana a figure rosse (81.AE.149);
- Oggetto n. 44: cratere apulo a volute a figure rosse (77.AE.14);
- Oggetto n. 45: statuetta di Dioniso (96.AA.211);
- Oggetto n. 50: cratere attico a calice a figure rosse (82.AE.83);
- Oggetto n. 51: tre olpe corinzie frammentarie (81.AE.197);
- Oggetto n. 52: lekythos panciuta da Paestum (96.AE.119);

Il Getty Trust intende restituire un ulteriore oggetto identificato come
77.AE.13;

b) ha preso atto che ogni negoziato in ordine alla statua raffigurante l'Atleta vittorioso (77.AB.30) è rinviato all'esito del procedimento incardinato presso il Tribunale di Pesaro restando inteso che nessuna disposizione della presente Convenzione impone al Getty Trust di sottostare alla competenza o alla decisione di tale Tribunale e del pari il Ministero potrà utilizzare le risultanze di detto procedimento giudiziario in ogni sede ritenuta opportuna al fine di addivenire al recupero del titolo di proprietà sulla statua medesima;

c) ha proposto d'istituire una collaborazione scientifico culturale ad ampio respiro con il Ministero, includendovi la partecipazione congiunta in progetti espositivi;

S) che il Ministero:

a) ha accettato la restituzione dei beni di cui al punto R) lettera a) con la riserva di cui al punto R) lettera b);

b) si è impegnato a rinunciare alla costituzione di parte civile nei confronti di Marion True in relazione a qualsiasi oggetto elencato al punto R) lettera a);

c) si è impegnato a dichiarare al Tribunale di Roma, ove è incardinato il procedimento penale a carico di Medici Giacomo, True Marion e Hecht Robert che non si avvarrà nei confronti del Getty Trust della pronuncia di confisca dei seguenti beni, qualora gli stessi siano o divengano oggetto di tali procedimenti penali:

- Oggetto n. 5: elmo calcidico (93.AC.27);
- Oggetto n. 12: hydria cerretana (83.AE.346);
- Oggetto n. 17: olpe corinzia (85.AE.89);
- Oggetto n. 18: oinochoe corinzia con bordo a trifoglio (85.AE.88);
- Oggetto n. 34: statua di una kore (93.AA.24);
- Oggetto n. 46: cratere lucano a volute a figure rosse (85.AE.101);
- Oggetto n. 47: specchio in bronzo (85.AC.87);
- Oggetto n. 48: alabastro corinzio (85.AE.51);

Convenzione

tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana
e J. Paul Getty Trust

- Oggetto n. 49: aryballos corinzio (85.AE.52);

- d) rinuncia ad ogni diritto di promuovere o sostenere future azioni giudiziarie nei confronti del Getty Trust o degli amministratori fiduciari, dirigenti, dipendenti e/o consociati, passati e presenti del Getty Trust sia in Italia che negli Stati Uniti e altrove, sulla base di qualunque motivazione di natura civile, amministrativa o di natura civile in procedimenti penali relativamente ai beni elencati al punto R) lettera a) fatto salvo quanto indicato disposto negli articoli 2.2 e 6 sottostanti;
- e) ha manifestato la propria disponibilità in merito a quanto segue:
- i. ad effettuare prestiti a medio e lungo termine in favore del Getty Trust di materiali e contesti archeologici al fine della valorizzazione del patrimonio culturale italiano;
 - ii. ad autorizzare concessioni di scavo su progetti congiunti o unilaterali acconsentendo alla esportazione temporanea dei materiali di scavo per il loro studio, restauro e pubblicazione, secondo la normativa italiana e nel rispetto delle convenzioni internazionali;
 - iii. ad interpellare previamente il Getty Trust prima di procedere al recupero di beni archeologici dei quali sia acquisita la prova della loro provenienza da scavo clandestino e/o oggetto di esportazione illegittima dall'Italia di beni archeologici presenti nelle collezioni Getty Trust;
 - iv. ad interpellare il Getty Trust per avviare nuovi progetti comuni o individuali di carattere culturali, ad esempio, del "ITALY-U.S.A. Integrated Project on Cultural Exchanges and Exhibitions in the Field of Archaeology" proposto dal Ministero al Dipartimento di Stato degli USA, in conformità al Memorandum di Intesa ITALIA/USA;
- T) che il Ministero e l'Assessorato per i Beni Culturali della Regione Siciliana ed il Getty Trust hanno convenuto che il trasferimento dei beni da restituire avvenga nel quadro di questa convenzione di collaborazione culturale di lungo termine (qui di seguito la "Convenzione") per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano e nel rispetto della politica del Ministero recuperare beni archeologici italiani;
- U) che la Convenzione è parte di un duraturo programma di cooperazione culturale tra l'Italia ed il Getty Trust per prestiti reciproci di beni archeologici ed altre opere d'arte conformemente all'articolo 67, comma 1 lett. (d), del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio;
- V) che il Ministero e il Getty Trust si aspettano che ogni futura controversia in merito ai beni archeologici sarà risolta con il medesimo spirito di leale collaborazione che ha ispirato il presente accordo.

Pagina 7 di 18

Convenzione

tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana
e J. Paul Getty Trust

Tutto ciò premesso e ritenuto, le Parti convengono quanto segue:

1. Premesse

Le premesse formano parte integrale e sostanziale della presente Convenzione.

2. Beni archeologici

2.1 Il Getty Trust accetta di trasferire in proprietà al Ministero in base a questa Convenzione i beni da restituire elencati alla lettera R) di cui ai successivi articoli 3 e 5 della Convenzione, con le modalità di cui all'art. 7.

2.2 Parti acconsentono a rinviare la trattazione della richiesta di restituzione della statua raffigurante un Atleta vittorioso (77.AB.30) all'esito del procedimento penale attualmente all'esame presso il Tribunale di Pesaro, fermo restando che nessuna delle disposizioni contenute nella presente Convenzione obbliga il Getty Trust ad assoggettarsi alla giurisdizione o alla decisione di detto tribunale e che il Ministero, da suo canto, potrà usare gli esiti del suddetto procedimento giuridico in qualsiasi sede ritenuta indicata per lo scopo di pervenire al recupero del diritto di titolarità della statua in oggetto.

3. Beni da restituire

3.1 Il Getty Trust trasferisce in proprietà al Ministero i beni archeologici di seguito indicati (collettivamente, i "beni da restituire"):

- Oggetto n. 1: statua di culto di una dea, forse Afrodite o Venere (88.AA.76);
- Oggetto n. 3: askos in forma di sirena (92.AC.5);
- Oggetto n. 8: frammenti di affresco (71.AG.111);
- Oggetto n. 9: lekanis con le Nereidi che sorreggono le armi di Achille (85.AA.107);
- Oggetto n. 10: supporto tavola che rappresenta due grifoni che attaccano una cerva (85.AA.106);
- Oggetto n. 11: anfora attica a figure rosse (84.AE.63);
- Oggetto n. 13: frammento di affresco: lunetta con maschera di Ercole (96.AG.171);
- Oggetto n. 14: pelike apula a figure rosse del pittore Darius (87.AE.23);
- Oggetto n. 15: lutroforo apulo a figure rosse (84.AE.996);
- Oggetto n. 16: coppa attica a figure nere (87.AE.22);
- Oggetto n. 19: kalpis attica a figure rosse (85.AE.316);
- Oggetto n. 20: kylix attica a figure rosse (84.AE.569);
- Oggetto n. 21: pelike apula a figure rosse (86.AE.611);
- Oggetto n. 22: kylix attica a figure rosse (83.AE.287);
- Oggetto n. 23: cratere attico a calice a figure rosse (88.AE.66);
- Oggetto n. 24: kantharos attico gianiforme (83.AE.218);

Convenzione

tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana
e J. Paul Getty Trust

- Oggetto n. 25: frammenti di Phiale attico a figure rosse di Douris (81.AE.213);
- Oggetto n. 26: ritratto di busto di uomo in marmo (85.AA.265);
- Oggetto n. 27: anfora attica a figure rosse (79.AE.139);
- Oggetto n. 28: cratere apulo a volute a figure rosse (85.AE.102);
- Oggetto n. 29: cratere attico a calice a figure rosse (92.AE.6 e 96.AE.335);
- Oggetto n. 30: kantharos attico con maschera a figure rosse (85.AE.263);
- Oggetto n. 31: askos plastico etrusco a forma di anatra a figure rosse (83.AE.203);
- Oggetto n. 32: statua di Apollo (85.AA.108);
- Oggetto n. 33: frammenti di un cratere a calice attico a figure rosse di pittore berlinese (77.AE.5);
- Oggetto n. 35: cratere apulo a campana a figure rosse (96.AE.29);
- Oggetto n. 36: statuetta di Tyche (96.AA.49);
- Oggetto n. 37: anfora attica a figure nere (96.AE.92);
- Oggetto n. 38: anfora attica a figure nere (96.AE.93);
- Oggetto n. 39: coppa attica a figure rosse (96.AE.97);
- Oggetto n. 40: anfora pontica (96.AE.139);
- Oggetto n. 41: antefissa con menade e satiro (96.AD.33);
- Oggetto n. 42: specchio in bronzo (96.AC.132);
- Oggetto n. 43: cratere attico a campana a figure rosse (81.AE.149);
- Oggetto n. 44: cratere apulo a volute a figure rosse (77.AE.14);
- Oggetto n. 45: statuetta di Dioniso (96.AA.211);
- Oggetto n. 50: cratere attico a calice a figure rosse (82.AE.83);
- Oggetto n. 51: tre olpe corinzie frammentarie (81.AE.197);
- Oggetto n. 52: lekythos panciuta da Paestum (96.AE.119);
- Un ulteriore oggetto identificato come 77.AE.13.

- 3.2 Il trasferimento dei Beni da restituire (salvo l'oggetto n. 1, la statua di culto di una dea, 88.AA.76) avverrà entro e non oltre il 31 dicembre 2007. Onde assicurare la restituzione sicura ed efficiente di ciascuno dei suddetti Beni, un comitato selezionato costituito congiuntamente da tutte le Parti interessate entro il mese di settembre 2007, definirà i metodi tecnici ed amministrativi per le restituzioni. Il Getty Trust consegnerà i Beni da restituire al Ministero secondo le modalità di cui all'articolo 7.
- 3.3 Il Getty Trust consegnerà al Ministero gli oggetti n. 1 con la tempistica indicata nell'articolo 5 secondo le modalità di cui all'art. 7.
4. **Beni concessi in prestito (collettivamente i "beni concessi in prestito")**
- 4.1 Il Ministero, nel rispetto della normativa nazionale di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano, concederà in prestito al Getty Trust singoli beni archeologici o complessi di beni archeologici

Pagina 9 di 18



Convenzione

tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana
e J. Paul Getty Trust

appartenenti alle collezioni statali per consentire, lo svolgimento di programmi culturali di iniziativa del Getty Trust.

- 4.2 I prestiti hanno la finalità di integrare le collezioni del Getty Trust per consentirgli ad esso il completo svolgimento della sua missione culturale.
- 4.3 I Beni concessi in prestito saranno individuati dal Ministero con la collaborazione del Getty Trust.
- 4.4 Il Getty Trust esporrà i Beni concessi in prestito con la legenda "*Lent by the Republic of Italy*" e attenendosi alle prescrizioni dettate nell'accordo di prestito.
- 4.5 Il Ministero presterà la propria collaborazione per agevolare il prestito temporaneo, sotto le condizioni di legge e nel rispetto della autonomia del proprietario, di materiale archeologico appartenente a collezioni private o assimilate.
- 4.6 Il Ministero si impegna a concedere in prestito in numero di 50 oggetti archeologici di qualità assimilabile ed argomento complementare provenienti dalla confisca pronunciata nei confronti di soggetti responsabili di scavo, esportazione e conseguente commercializzazione di beni archeologici provenienti dall'Italia.

5. Statua di culto di una dea

- 5.1 Il Getty Trust trasferisce in proprietà alla Repubblica Italiana – Regione Sicilia la statua di culto acrolita di una dea, cosiddetta "Venere" o "Afrodite", con testa, braccio destro e piede in marmo che il Ministero ritiene provenga dal sito archeologico di Morgantina (Sicilia, Italia) - (88.AA.76).
- 5.2 Il bene descritto al paragrafo 5.1 resterà presso il Getty Trust in prestito sino al 31 dicembre 2010 e sarà esposto con la legenda: "*Lent by the Republic of Italy - Region of Sicily*".
- 5.3 Al fine di rendere possibile la continua presenza nelle gallerie del Getty Museum di una scultura a grandezza naturale di pregio e rilevanza storico - artistica pari a quella descritta al paragrafo 5.1., il Ministero, mediante apposito accordo scritto, concederà al Getty Trust, su base continuativa, rotativa e in sequenza, i prestiti quadriennali di una scultura a grandezza naturale di pari pregio e rilevanza storico - artistica, rispetto al sopraccitato bene richiesto (statua di culto acrolita di una dea), ovvero di oggetti o contesti di pari rilievo e significato storico, artistico e culturale scelti in base a un dialogo collaborativo tra il Getty Trust ed il Ministero e/o l'Assessorato per i Beni Culturali della Regione Siciliana, con un procedimento da concordarsi tra le Parti.

Convenzione

tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana
e J. Paul Getty Trust

5.4 Il Getty Trust esporrà i beni archeologici con la legenda "*Lent by the Republic of Italy*", o con la legenda "*Lent by the Republic of Italy - Region of Sicily*" - a seconda della provenienza del bene archeologico concesso in prestito.

5.5 Le Parti possono modificare le modalità del prestito sopra indicate solo in base ad uno specifico accordo scritto.

6. Statua di bronzo di atleta cosiddetta "Atleta vittorioso"

Le Parti si riservano il diritto di riesaminare la richiesta di restituzione all'esito del procedimento penale radicato presso la Procura della Repubblica di Pesaro restando inteso che nessuna disposizione della presente Convenzione impone al Getty Trust di sottostare alla competenza o alla decisione di tale Tribunale e del pari il Ministero potrà utilizzare le risultanze di detto procedimento giudiziario in ogni sede ritenuta opportuna al fine di addivenire al recupero del titolo di proprietà sulla statua medesima.

7. Disposizioni applicabili al trasferimento dei Beni da restituire e dei Beni concessi in prestito

7.1 Il Ministero e il Getty Trust procureranno ciascuno tutte le autorizzazioni richieste, comprese le necessarie licenze di esportazione, rispettivamente in Italia e negli Stati Uniti per il regolare trasferimento dei Beni da restituire e dei Beni concessi in prestito.

7.2 La consegna dei Beni da restituire avrà luogo nella sede del Getty Trust. Il Ministero invierà a Los Angeles due funzionari debitamente autorizzati a prendere in consegna i beni da restituire. Il Getty Trust assumerà le spese di viaggio aereo (business class) dei due funzionari incaricati e contribuirà alla diaria per un periodo massimo di 3 notti e 4 giorni, determinata secondo gli usi internazionali.

7.3 La consegna dei Beni concessi in prestito avrà luogo nella sede del Getty Trust. Il Ministero invierà a Los Angeles due funzionari debitamente autorizzati a tutte le procedure inerenti il prestito al Museo. Il Getty Trust assumerà le spese di viaggio aereo (business class) dei due Funzionari e contribuirà alla diaria per un periodo massimo di 3 notti e 4 giorni, fissata secondo gli usi internazionali.

7.4 Il Getty Trust organizzerà ed assumerà i costi di imballaggio, assicurazione e spedizione dei Beni da restituire e dei Beni in prestito nel loro trasferimento in Italia e dall'Italia.

7.5 I prestiti quadriennali saranno regolati da accordi scritti standard volti a garantire la sicurezza, conservazione e valorizzazione dei beni stessi.

Convenzione

tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana
e J. Paul Getty Trust

8. Prestiti di beni frutto di scavi finanziati o restaurati dal Getty Trust

- 8.1 Il Ministero consentirà, sulla base di apposita convenzione che regolerà le modalità del prestito e le attività consentite, il trasferimento temporaneo dal territorio italiano dei beni archeologici rinvenuti da scavi autorizzati che siano stati condotti dal Getty Trust o in collaborazione tra le parti, per il tempo occorrente per il loro studio e restauro.
- 8.2 I beni archeologici restituiti dopo il loro studio e restauro, saranno concessi in prestito per la loro esposizione per il periodo massimo consentito dalla legislazione italiana vigente al momento della decorrenza del prestito. Il prestito sarà disciplinato con apposita convenzione.
- 8.3 Il Ministero consentirà, sulla base di specifica convenzione, il trasferimento temporaneo dal territorio italiano ed il prestito di beni archeologici, scelti congiuntamente dalle Parti per consentirne il restauro a cura del personale del Getty Trust e la successiva esibizione al pubblico nelle Gallerie del J. Paul Getty Museum. Il Getty Trust sosterrà i costi di trasferimento e di restauro sulla base di un progetto concordato.

9. Serie di mostre su siti archeologici italiani

- 9.1 Il Ministero e la Commissione siciliana per i Beni Culturali accettano con il presente di garantire il loro pieno supporto per l'organizzazione di una serie di mostre presso il J. Paul Getty Museum sull'arte antica e la storia e le informazioni storiche e archeologiche centrate su particolari siti o gruppi di tombe in Italia.
- 9.2 Tali mostre avranno luogo all'incirca ogni quattro anni, con una durata da tre ai sei mesi ciascuna, a meno che le parti convengano una durata superiore o che le mostre vengano effettuate in più di una sede.
- 9.3 Le mostre saranno curate dal Getty Trust, con il supporto e la collaborazione del Ministero. Per garantire che il Getty Trust possa avere accesso al materiale adeguato da esporre in occasione delle mostre, il Ministero accetta di favorire e sostenere il dialogo tra i curatori del Getty Museum da un lato ed i curatori e conservatori dei musei italiani e gli archeologi che operano in Italia dall'altro. Il Ministero inoltre concede ai curatori del Getty ragionevole accesso alle collezioni, siano esse esposte o meno, dei musei italiani per localizzare materiale possibilmente oggetto di prestito a breve termine per le loro mostre. Il Ministero, conformemente ad adeguati accordi di prestito scritti, stipulati caso per caso, che definiranno le procedure per i singoli prestiti a breve termine degli oggetti, permetterà anche il temporaneo trasferimento dal territorio italiano al Getty Trust o ad altre sedi concordate del materiale identificato come particolarmente adatto alle mostre specifiche.

Convenzione

tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana
e J. Paul Getty Trust

- 9.4 Per quelle specifiche mostre relative a siti in Sicilia, la Commissione siciliana per i Beni Culturali accetta di fornire ragionevole assistenza e supporto nell'identificare il materiale adatto per le mostre e di facilitare l'accesso da parte dei curatori del Getty a tale materiale, sostenendo un dialogo aperto tra i curatori dei musei Getty i musei siciliani. La Commissione siciliana per i Beni Culturali e il Ministero conformemente ad adeguati accordi di prestito scritti, stipulati caso per caso, che definiranno le procedure per i singoli prestiti a breve termine degli oggetti, permetterà anche il temporaneo trasferimento dal territorio italiano al Getty Trust o ad altre sedi concordate del materiale identificato come particolarmente adatto alle specifiche mostre relative all'arte antica e ai siti archeologici siciliani.
- 9.5 Tutti i costi relativi allo sviluppo, coordinamento, trasporto e montaggio delle mostre così come tutti i dazi e le imposte doganali saranno a carico del Getty Trust, a meno che il Getty Trust collabori con almeno un altro museo americano nel corso dell'organizzazione di tali mostre per garantire la più ampia presenza di pubblico americano alle mostre. In questo caso i costi saranno condivisi con i musei americani. Nel caso in cui il Ministero o la Commissione siciliana per i Beni Culturali avessero piacere di ospitare queste mostre presso una sede italiana, i costi per il montaggio delle mostre presso la sede italiana saranno a carico del Ministero o della Commissione siciliana per i Beni Culturali. Nel caso in cui tali mostre fossero itineranti in Italia, sarà necessario sottoscrivere accordi standard specifici con la precisa intenzione di garantire la sicurezza e la conservazione del materiale ed il migliore uso della mostra stessa.
- 9.6 Tali mostre potrebbero prevedere l'esposizione di materiale che necessiti di interventi di conservazione e restauro, nel qual caso il Getty Trust, in collaborazione con i conservatori italiani, potrebbe procedere agli interventi di conservazione e restauro prima di mettere in mostra il materiale stesso. Il Ministero e la Commissione Siciliana per i Beni Culturali accettano conformemente ad uno specifico accordo che definirà le procedure da seguire per il prestito, di permettere ad oggetti culturali che necessitino interventi di conservazione e restauro di lasciare l'Italia per il tempo necessario allo specifico studio e restauro così come per la successiva durata della mostra. Il Getty Trust sosterrà tutti i costi degli interventi di conservazione e restauro di cui si occuperà.
- 9.7 Nei casi in cui il Getty Trust si sia occupato ed abbia finanziato gli interventi di conservazione di un oggetto, con accordo tra le parti, il Getty Trust potrebbe richiedere il prestito a lungo termine dell'oggetto in questione per il periodo massimo consentito dalla legislazione italiana in vigore al momento dell'inizio del prestito.



Convenzione

tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana
e J. Paul Getty Trust

- 9.8 Le suddette mostre congiunte inizieranno non prima del 2009 ed includeranno materie come quelle indicate a titolo esemplificativo di seguito:
- (i) *La Villa dei Papiri* - La mostra intende esplorare la riscoperta della città sepolta di Ercolano e la sua villa più famosa, la Villa dei Papiri. La mostra prenderà in esame i resti materiali recuperati dalla Villa dei Papiri, soprattutto la scultura bronzea, per esaminare la modalità con cui tale villa così stravagante era stata progettata e che cosa ci racconta del suo ricco proprietario. La mostra permetterà anche di inserire la Villa Getty in un contesto storico e di esaminare il rapporto tra la Villa e l'architettura antica attorno alla Baia di Napoli;
 - (ii) *Tra Grecia e Roma - La Sicilia nell'età classica ed ellenistica* - La mostra intende esplorare le maggiori città siciliane dell'età classica ed ellenistica, un periodo in cui le popolazioni delle città avevano ormai abbandonato il proprio passato di colonie greche ma l'isola non era ancora diventata una provincia romana alla fine della prima guerra punica (241 a.C). La mostra intende ricondurre le opere d'arte ritenute di origine siciliana come la statua di culto di una dea presso il Getty Museum e la "Morgantina" in argento del Metropolitan Museum of Art di New York, nello specifico contesto storico di riferimento.
- 9.9 Entro l'anno in cui l'ultima mostra precisata in precedenza si sarà conclusa, i rappresentanti del Getty Trust, del Ministero e della Commissione Siciliana per i Beni Culturali si incontreranno per discutere e decidere in merito ad altre mostre sull'arte antica e la storia archeologica dell'Italia, organizzate seguendo la stessa tempistica precisata nella sezione 9.2 di cui sopra. Una volta identificate tali mostre, il Ministero e la Commissione Siciliana per i Beni Culturali accettano di garantire lo stesso supporto a tali mostre come concordato negli articoli da 9.1 a 9.6 di cui sopra.

Assessorato



Pagina 14 di 18



Convenzione

tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana
e J. Paul Getty Trust

10. Impegni delle Parti in relazione a progetti espositivi d'interesse culturale comune

Le Parti si impegnano a discutere in buona fede ogni iniziativa comune o individuale di carattere culturale che consenta la valorizzazione del Patrimonio Culturale italiano.

11. Uffici designati per l'esecuzione della Convenzione

11.1 Il Ministero designa quale ufficio di riferimento:

Il Segretariato Generale
Via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma;

11.2 Il Getty Trust designa quale ufficio di riferimento:

Office of the Director
J. Paul Getty Museum
1200 Getty Center Drive
Suite 1000 - Los Angeles - CA 90049.

11.3 La modifica dell'ufficio di riferimento sarà comunicata all'altra Parte per iscritto ed avrà efficacia dal momento di ricezione della presa d'atto della Parte informata.

12. Efficacia e durata della Convenzione


12.1 La Convenzione sarà efficace dalla data di sottoscrizione della medesima.

12.2 La durata della Convenzione sarà di venti anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione e rinnovabile previo accordo scritto delle Parti.

13. Clausola di salvaguardia

13.1 La Convenzione, le trattative e la corrispondenza tra il Ministero ed il Getty Trust concernenti l'oggetto della Convenzione ed il trasferimento in proprietà alla Repubblica Italiana dei Beni da restituire non saranno interpretati come ammissione di responsabilità civile, amministrativa o penale. I richiamati documenti non saranno ricevuti o volontariamente prodotti come ammissione, concessione o presunzione di qualunque tipo, espresse o implicite, in procedimenti civili, penali, amministrativi, arbitrari o altri, in base alle leggi italiane statunitensi o di altro Stato, e non saranno utilizzate per fini diversi dall'esecuzione della convenzione. La Convenzione, le trattative e la corrispondenza tra le Parti, in nessun caso saranno utilizzate per provare colpa o dolo.

13.2 La Convenzione contiene l'integralità degli accordi raggiunti fra le Parti e sostituisce qualsivoglia precedente accordo intercorso tra le Parti in merito



Convenzione

tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana
e J. Paul Getty Trust

a quanto sopra esposto. Tutte le modifiche alla presente Convenzione saranno valide solo se approvate per iscritto da ciascuna delle Parti.

- 13.3 La presente Convenzione è stipulata e firmata in lingua inglese e in lingua italiana ed entrambi le versioni avranno eguale efficacia.
- 13.4 Le persone che firmano la Convenzione per conto di ciascuna Parte, avranno pieni e completi poteri di firma.
- 13.5 Ciascuna disposizione della presente Convenzione relativa al trasferimento della proprietà dei Beni da Restituire ed alle modalità dei prestiti dei Beni concessi in prestito sarà separabile e distinta da ogni altra disposizione. Qualora, in qualsiasi momento, una o più di tali disposizioni sia o divenga invalida, illecita o inefficace, la validità, la liceità e l'efficacia delle residue disposizioni non ne saranno in ogni caso inficiate.
- 13.6 La presente Convenzione (inclusi i termini ivi previsti) e, fatto salvo quanto diversamente previsto nella presente Convenzione, tutti i dati e le informazioni ottenute o ricevute da ciascuna Parte ai sensi della presente Convenzione (o nel corso delle negoziazioni della medesima) dovranno essere considerati come riservati per tutta la durata della presente Convenzione e non saranno rivelati in alcun modo a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. In deroga a quanto sopra, ciascuna Parte potrà rivelare, senza il preventivo consenso dell'altra Parte, tali dati e informazioni, purché:
- (i) tali dati e informazioni siano già di pubblico dominio, sempre che tale circostanza non derivi da inadempimento della presente Convenzione;
 - (ii) nel limite in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, regolamenti o provvedimenti giudiziari.
- 13.7 Qualsiasi comunicazione relativa alla Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o e-mail con conferma di avvenuta ricezione ai seguenti indirizzi:

Per il Getty Trust:
Director
J. Paul Getty Museum
1200 Getty Center Drive - Suite 1000
Los Angeles, CA 90049
All'attenzione del Direttore del J. Paul Getty Museum
Tel. +1 (310)440-6354
Fax. +1 (310)469-7718
Email mbrand@getty.edu



Convenzione

tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana
e J. Paul Getty Trust

Per il Ministero:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma

All'attenzione del Segretario Generale - Professor Giuseppe Proietti

Tel + 39.06.67232606

Fax: + 39 06 67233026

email: uddgitp@beniculturali.it

14. Conciliazione ed Arbitrato

14.1 Le Parti faranno del loro meglio per risolvere e definire amichevolmente ogni eventuale controversia fra il Ministero ed il Getty Trust derivante dalla interpretazione ed esecuzione della Convenzione che dovesse comunque verificarsi.

14.2 Nel caso in cui le Parti non dovessero pervenire a una soluzione di reciproca soddisfazione, le questioni controverse saranno trattate riservatamente e deferite in arbitrato in base al Regolamento per l'arbitrato e la conciliazione della Camera di Commercio internazionale davanti a tre arbitri designati in conformità al suddetto Regolamento; il procedimento si svolgerà a Parigi (Francia) in lingua inglese.



Convenzione

tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana
e J. Paul Getty Trust

15. Deposito della Convenzione


15.1 La Convenzione sarà depositata presso il Segretariato Generale
dell'UNESCO.

Roma, 125 SET. 2007 2007


The J. Paul Getty Trust
Dr. Michael Brand
Direttore del J. Paul Getty Museum



Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Italia
Prof. Giuseppe Proietti
Segretario generale



Regione Sicilia
Assessorato Regionale per I Beni Culturale

in rappresentanza


Pagina 18 di 18